

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 3 dicembre 2020

**Oggetto: Esposizione semplificata in fattura del Contributo ambientale CONAI su “imballaggi di piccole dimensioni”. Delibera Cda Conai del 26 novembre 2020.**

Secondo le regole generali consortili, il Contributo ambientale CONAI (di seguito CAC) viene applicato in fattura in base al peso degli imballaggi oggetto della cosiddetta “prima cessione”<sup>1</sup> effettuata dai produttori o dai commercianti di imballaggi vuoti, i quali sono tenuti conseguentemente a dichiarare<sup>2</sup> e versare al Conai il CAC fatturato.

Alla luce di alcune richieste pervenute da aziende e associazioni e nella logica delle semplificazioni procedurali, per effetto di un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Conai, **dal 1° gennaio 2021, i produttori e i commercianti delle seguenti tipologie di imballaggi di piccole dimensioni:**

- **etichette in alluminio, in carta o in plastica;**
- **accessori per confezionamento camicie e similari (es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina, ecc.) di cui alla circolare Conai del 30 giugno 2015;**
- **capsule in alluminio o in plastica per enologia,**

**possono indicare in fattura la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale Conai già assolto per imballaggi di piccole dimensioni (circ. Conai del 3/12/2020)”.**

La dichiarazione e il versamento del CAC rimangono invariati anche nel caso in cui si adotti, su base volontaria, la nuova modalità semplificata di esposizione del CAC, in alternativa a quella ordinaria<sup>3</sup> che continua pertanto ad essere valida.

A distanza di un congruo periodo di tempo (almeno un anno), Conai si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa (compreso l’elenco degli imballaggi di piccole dimensioni), anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte di aziende interessate.

---

<sup>1</sup> Si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (o semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale (art. 4, comma 4 del Regolamento Conai).

<sup>2</sup> Tramite l’apposita modulistica (6.1 imballaggi vuoti).

<sup>3</sup> che prevede l’indicazione in fattura del peso unitario per materiale degli imballaggi, del contributo applicato a ogni materiale e del valore totale del contributo.

Nel caso in cui dagli elementi indicati in fattura non sia possibile per il cessionario rilevare l'entità del contributo ambientale compreso nel corrispettivo, il cedente - solo se richiesto dal cessionario - è tenuto a rilasciare la cosiddetta "scheda extra-contabile"<sup>4</sup> con evidenza del CAC addebitato in fattura.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale



---

<sup>4</sup> Vedi Guida Conai Vol. 1 - par. 4.2.3, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al contributo.